



PROVINCIA
DI LODI

Dipartimento Tutela Ambientale

U.O. Rifiuti Attività estrattive ed A.I.A

Determinazione n° REGDE / 772 / 2014

Lodi 16-07-2014

(Tutela Ambientale - 136 - 2014)

OGGETTO: L.G.M. S.A.S. DI MAIOCCHI G & C. SEDE LEGALE E STABILIMENTO A LODI VECCHIO (LO) VIA EMILIA ROMAGNA N.10/12. RINNOVO AI SENSI DELL'ART 29 – OCTIES DEL D.LGS.152/06 S.M.I. DECRETO AIA N.1514 DEL 20/02/08 (MODIFICATO DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. REGDE/2251/2010 DEL 29/11/2010)

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto n.REGDP/98/2013 del 18/12/2013;

Richiamati:

- l'art.29-octies "*Rinnovo e riesame*" del D.Lgs.152/2006 s.m.i. (prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.46/2014) prevedeva che l'autorità competente rinnovava ogni 5 anni l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*" e s.m.i. che trasferisce alla Provincia di Lodi la competenza al rilascio, rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per tutti gli impianti IPPC ricadenti nel proprio territorio amministrativo, con la sola esclusione degli impianti di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'art.17, comma 1, della L.R.n.26/2003 e , temporaneamente, fino al 31/12/2008, delle discariche ricadenti nella fattispecie prevista al punto 5.4 dell'Allegato I al D.Lgs.n.59/2005;
- la D.g.r. 4626/2012 "*Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art.9 c.4 del D.M.24 Aprile 2008 (revoca della D.g.r.n.10124/2009 e s.m.i.) – (di concerto con l'Assessore Elias)*";
- la D.g.r.2970/2012 "*Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art.8, c.2, l.r.24/2006)*" con la quale si forniscono indicazioni sia alle Autorità Competenti che ai Gestori degli impianti IPPC relativamente al rinnovo delle AIA ed ai criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali;
- il D.Lgs.n.46 del 4/3/2014 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*" e precisamente l'art.29 "*Disposizioni transitorie*" comma 1: "*Per installazioni esistenti..... gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 Gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni alla data di entrata in vigore del presente decreto...*" (11 Aprile 2014);
- l'art.29- octies comma 3 del D.Lgs.152/2006 s.m.i."*Rinnovo e riesame*" come modificato dal D.Lgs.46/2014 prevede che: "*Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:*

- Ø a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- Ø b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Premesso che:

- con Decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia n°1514 del 20/02/2008: "Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs.18 febbraio 2005 n. 59 rilasciata a L.G.M. di S.a.s. con sede legale a Lodi Vecchio 26855 (LO) in via Emilia Romagna,12 per l'impianto nuovo sito a Lodi Vecchio (LO) in via Emilia Romagna,12.FASC.798/AIA/16028/2007" è stata autorizzata la società per l'attività 2.6 "Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³ dell'All. VIII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n.REGDE/2251/2010 del 29/11/2010 la Provincia di Lodi ha modificato la durata del Decreto AIA sopracitato in quanto la ditta non è in possesso di certificazione ISO 14001 ma la certificazione ISO 9001 e pertanto la durata è quinquennale e non di 6 anni;

Considerato che il Decreto n.1514 del 22/02/2008 scadeva il 22/08/2012 e che la società L.G.M. S.a.s. ha presentato domanda di rinnovo del Decreto AIA in data 22/08/2012 (prot Prov.n.25459) e quindi 6 mesi prima della scadenza, così come previsto ai sensi dell'art.29-octies comma 1 del D.Lgs.152/2006 s.m.i.;

Vista la nota della Provincia di Lodi del 20/09/2012 (prot.27829) con cui comunica e richiede alla società L.G.M. S.a.s. che per dar seguito all'istruttoria e avviare il procedimento ex L.241/90 è necessario che la domanda di rinnovo dell'AIA venga integrata con ulteriore documentazione;

Preso atto che le integrazioni richieste sono state fornite dalla ditta e che sono pervenute in data 16/01/2013 (prot.Prov.n.1549);

Considerato che in data 4/03/2013 con nota agli atti al n.6627 la Provincia di Lodi ha avviato il procedimento col combinato disposto dell'art.7 della L.241/90 e dell'art.29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. e ha convocato contestualmente la 1° seduta della conferenza dei servizi per il giorno 21/03/2013;

Visto il verbale della 1° seduta della conferenza dei servizi del 21/03/2013 durante la quale è stato evidenziato che la società rileva che il saggio di tossicità acuta con Daphnia Magna non potrebbe rientrare nel limite imposto nella norma poiché i valori di concentrazione di zinco, la cui presenza è imprescindibile in relazione all'attività svolta, che pur essendo all'interno dei limiti di legge imposti per lo scarico, possono comportare la mortalità degli organismi utilizzati per il saggio. In merito al monitoraggio del seggio di tossicità acuta l'Ufficio d'Ambito chiede che il prelievo del campione da analizzare trimestralmente venga effettuato da parte del laboratorio certificato descrivendo nel certificato analitico le condizioni del prelievo stesso (tipo di lavorazione in atto, tipo di campionamento, ecc...). E' stato appurato che la società in merito a quanto evidenziato da ARPA sull'applicazione delle BAT riportate nel paragrafo 4.2 della relazione finale di ARPA n.175717 del 17/12/2012, osserva che non riesce a stabilire, come già evidenziato nell'ambito della visita ispettiva, dei benchmarks da monitorare per il tipo e la variabilità delle lavorazioni effettuate.

Preso atto delle integrazioni fornite dalla ditta a seguito dei chiarimenti richiesti nella 1° conferenza dei servizi pervenute in data 23/04/2013 (prot.Prov.n.12831);

Visto il verbale della 2° seduta della conferenza dei servizi convocata per il giorno 06/05/2014 e del verbale dell'aggiornamento della stessa avvenuta in data 23/05/2014;

Preso atto che la conferenza dei servizi si è conclusa con l'assenso da parte delle Amministrazioni partecipanti, come da dichiarazione rese e riportate nel verbale relativo alla seduta conclusiva della conferenza stessa, al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in oggetto alle condizioni riportate nell'Allegato Tecnico, e che relativamente alla problematica "scarichi" si è ritenuto opportuno imporre alla società i limiti di seguito riportati come da parere dell'Ufficio d'Ambito, reso nell'ambito dei lavori della Conferenza dei servizi: "la ditta deve garantire entro due anni dal rilascio del rinnovo dell'AIA il rispetto per lo scarico in pubblica fognatura dei valori della colonna "*scarico in corpo idrico superficiale*" della Tab.3 Allegato della tabella 3 Allegato 5 Parte III del D.Lgs.152/2006 s.m.i. per i seguenti inquinanti:

- Nichel
- Cromo Totale
- Rame
- Zinco "

Ritenuto pertanto di rinnovare ai sensi dell'art.29 - octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale concernente l'esercizio del complesso IPPC localizzato nel Comune di Lodi Vecchio;

Dato atto che l'impianto ai sensi dell'art.29-octies comma 1 non è in possesso né di certificazione né di registrazione;

Dato atto che il richiedente ha effettuato il versamento della somma di € 5.110,00 a titolo di tariffa d'istruttoria ai sensi della D.g.r. 7 agosto 2009 n.8/10124;

Vista la relazione di istruttoria redatta dall'Unità Operativa protocollata al n. 21255 in data 7/7/2014;

Ritenuto che nulla osti al rilascio del rinnovo dell'AIA alla società per l'impianto ubicato a Lodi Vecchio in via Emilia Romagna n.10/12 ai sensi dell'art. 29 - octies del D.Lgs. 152/2006, condizionato al rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 alla presente Determinazione;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

Dato atto che la seguente determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

DETERMINA

1.di rilasciare alla società L.G.M. di Maiocchi G. & C., con sede legale e impianto ubicato in via Emilia Romagna n.10/12 a Lodi Vecchio (LO), il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art.29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. per l'esercizio dell'attività IPPC prevista al punto 2.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, alle condizioni specificate nell'Allegato Tecnico al presente decreto.

2. di imporre alla ditta che deve garantire entro due anni dal rilascio del rinnovo dell'AIA il rispetto per lo scarico in pubblica fognatura dei valori della colonna "*scarico in corpo idrico superficiale*" della Tab.3 Allegato 5 Parte III del D.Lgs.152/2006 s.m.i. per i seguenti inquinanti:

- Nichel
- Cromo Totale
- Rame
- Zinco

3.che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto la precedente autorizzazione rilasciata con Decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia n. 1514 del 20/02/2008 e successive modificazioni apportate con Determinazioni Dirigenziali provinciali;

4. di stabilire , ai sensi del comma 5 dell'art.29-octies, del D.Lgs.152/06 s.m.i. che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. Se la domanda di riesame non viene presentata entro il predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta;

5. di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico qualora dovesse essere emanata normativa più restrittiva ai sensi dell'art.29- octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. e ai sensi del D.Lgs.46/2014;

6. di individuare la planimetria del complesso IPPC depositate a corredo dell'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, denominata:

Planimetria destinazione d'uso aree interne, linee produttive, macchine e punti di emissione in atmosfera	Scala 1:100	Prot.Prov.n.19868 del 27/06/2014
---	-------------	----------------------------------

come cartografia di riferimento ai fini del controllo dell'applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

7. di notificare il presente atto alla Società L.G.M. S.a.s. di Maiocchi G. & C. presso la sede legale e operativa in via Emilia Romagna n.10/12 in Comune di Lodi Vecchio;

copia del presente atto sarà contestualmente trasmessa a:

- ∅ Comune di Lodi Vecchio;
- ∅ ARPA della Lombardia – Dipartimento di Lodi;
- ∅ Asl della Provincia di Lodi – Dipartimento di Prevenzione Medica;
- ∅ Vigili del Fuoco – Comando di Lodi
- ∅ UdA Ufficio d'Ambito della Provincia di Lodi
- ∅ SAL Società Acqua Lodigiana

8. di disporre la pubblicazione sull'Albo informatico dell'Allegato Tecnico citato al punto 1;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II
Dott. Marco Vignati

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)